

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 24 APRILE 1969

(7^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Provvidenze per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962, finanziamento per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali e annesse pertinenze » (267) (D'iniziativa dei senatori Tanga e Ricci):

PRESIDENTE Pag. 75, 76
BUZIO, relatore 75

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Belotti, Bosso, Buzio, Cerami, Cuzari, De Luca, Fortunati, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Soliano, Spagnolli, Stefanelli e Zugno.

B U Z I O , segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Tanga e Ricci: « Provvidenze per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962, finanziamento per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali e annesse pertinenze » (267)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tanga e Ricci: « Provvidenze per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962, finanziamento per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali e annesse pertinenze ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B U Z I O , relatore. Onorevoli senatori, le direttive che si prefigge il disegno di legge presentato dai senatori Tanga e Ricci sono essenzialmente rivolte ad ultimare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962.

I territori in oggetto, che rappresentano gran parte dell'Irpinia e del Sannio, avevano subito gravissimi danni sia nel settore urbano che in quello rurale ed il Parlamento aveva sollecitamente adottato alcuni provvedimenti. Ciò naturalmente era anche stato fatto in considerazione delle precarie condizioni economiche ed ambientali preesistenti; infatti tali zone interne della campagna sono state meno interessate che altre dal processo di sviluppo in atto in tutto il Mezzogiorno.

Il primo provvedimento votato dal Parlamento, e cioè la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, autorizzava la seguente spesa per l'esercizio finanziario 1962-63: 18 miliardi e 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per provvedere ai lavori, di carattere urgente e inderogabile, previsti dal decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136; 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per provvedere per 5 anni, a partire dal 1962, alla reintegrazione dei bilanci dei comuni, delle province e delle Camere di commercio, industria e agricoltura; 600 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per interventi di carattere assistenziale e di emergenza. Nella legge in oggetto veniva inoltre stabilito che le domande, rivolte ad ottenere il contributo per la ricostruzione dei fabbricati rurali ed annesse pertinenze, dovevano essere presentate, tramite gli uffici del Genio civile, alla Cassa per il Mezzogiorno.

Le successive leggi 4 novembre 1963, numero 1465, e 3 dicembre 1964, n. 1259, apportarono modifiche ed integrazioni nonché nuove disposizioni per perfezionare la legge precedentemente trattata.

Tuttavia gli stanziamenti di fondi, previsti dalla legge sopra citata, si sono dimostrati insufficienti benchè nel 1968 siano stati stanziati ancora oltre 50 miliardi per la ricostruzione urbana.

Sono infatti giunte alla Cassa per il Mezzogiorno oltre 12.000 domande di contributo alle quali la stessa ha potuto far fronte soltanto per il 50 per cento circa con i propri fondi di dotazione.

Appare quindi quanto mai necessario, come anche affermato dai presentatori del disegno di legge, uno stanziamento di fondi per permettere il finanziamento delle restanti pratiche sospese.

La spesa, secondo quanto previsto dallo articolo 1 del provvedimento, ammonterebbe a 15 miliardi da aggiungere alle dotazioni della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Secondo l'articolo 2, per far fronte alla spesa, che dovrà essere ripartita in tre anni a partire dal 1968, si dovrà procedere nel modo seguente: per l'anno 1968 il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio; per gli anni successivi si provvede con autorizzazione di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli del bilancio del Ministero del tesoro.

La Giunta per il Mezzogiorno e la 7ª Commissione permanente hanno espresso parere favorevole. Debbo tuttavia rilevare che la spesa di 15 miliardi prevista dal disegno di legge non trova nel testo attuale un'adeguata indicazione di copertura.

Sarebbe pertanto opportuno rinviare brevemente la discussione al fine di consentire il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.

P R E S I D E N T E . Penso che possiamo essere tutti d'accordo con il relatore.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.